

PG/2020/619849

del 23.09.2020

Ai Datori di Lavoro

p.c. al Direttore Generale
all'Area Educazione e scuola
al Responsabile dell'Area Risorse umane
al Vicesindaco
alle OO.SS.
al Medico Competente

Oggetto: Applicazione Normativa Covid-19, Circolare interministeriale n.13 del 04/09/2020 ed indicazioni operative del 13/09/2020.

Com'è noto, con la Circolare n.13 del 04/09/2020, il Ministero del lavoro e quello della Salute hanno fornito aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo alla tematica delle lavoratrici e dei lavoratori fragili.

In questa sede si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta alcuni elementi di distinzione rispetto alla gestione della prima fase emergenziale conclusasi il 31 luglio 2020.

In principio la Circolare richiama il contesto normativo di riferimento: legge 300/1970 e D. Lgs. 81/2008, nonchè il concetto di fragilità nel contesto della pandemia Covid-19.

Viene altresì ribadito dalla citata Circolare il diritto del lavoratore a richiedere l'attivazione di misure di sorveglianza sanitaria in riferimento al rischio di esposizione al Covid-19, in presenza di ben determinate patologie, richiedendo una visita straordinaria tramite il proprio datore di lavoro.

Al paragrafo 3.3 della Circolare viene chiarito che:

- Il datore di lavoro che inoltra la richiesta di sorveglianza straordinaria deve contestualmente fornire al Medico competente informazioni dettagliate sull'attività svolta dal lavoratore, sul luogo di lavoro, e sulle misure di prevenzione del contagio Covid adottate
- Il medico competente emetterà il giudizio di idoneità indicando eventuali ulteriori misure, maggiormente cautelative, da adottare (riservando il giudizio di inidoneità ai soli casi in cui non siano possibili soluzioni alternative)

Al paragrafo 4, la Circolare ricorda che l'art. 83 del decreto legge n.34/2020 (sorveglianza sanitaria eccezionale) non è stato prorogato dal decreto legge 30 luglio 2020 n.83; pertanto le eventuali visite richieste dopo il 31 luglio, ai sensi del dl 34/2020 vengono svolte secondo le indicazioni del paragrafo 3 della stessa Circolare del 04/09/2020.

Ad ulteriore integrazione della Circolare n.13, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, con nota 1585 del giorno 11 settembre 2020, ha fornito indicazioni operative relative alle procedure riferite al personale scolastico.

In particolare, la nota in parola propone una dettagliata descrizione della procedura operativa e delle azioni da attuare in conseguenza del diverso giudizio espresso dal medico competente, ribadendo che:

- Il lavoratore richiede al dirigente di essere sottoposto a visita e fornirà al medico competente la documentazione medica relativa alle pregresse patologie
- Il Dirigente attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso apposita richiesta al medico competente



- Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica
- Il medico competente esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni
 per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della
 lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di
 inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. La visita dovrà
 essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.
- Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti:

Idoneità

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.

Idoneità con prescrizioni

Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l'adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del Dirigente provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.

Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Il medico competente può indicare un'inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L'inidoneità può essere intesa come l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

Per gli eventuali ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura integrale degli atti in oggetto.

Il funzionario

il Dirigente Dott, Gerardo Ciancio